

Credito d'imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali. In attesa del D.P.C.M. attuativo i chiarimenti della presidenza del Consiglio dei ministri



Pubblicate le istruzioni sul Bonus pubblicità

Con l'articolo 57-*bis* del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, è stato introdotto il *Tax credit* per investimenti pubblicitari. Un agevolazione erogata nella forma del credito d'imposta, sugli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Mentre la Camera dei deputati è in procinto di convertire in legge il cd. Decreto "fiscale" che ha esteso il novero dei **beneficiari** del credito d'imposta agli **enti non commerciali** ed inserito tra gli investimenti agevolati anche quelli effettuati sulla **stampa on line "registrata"**, il Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio anticipa i contenuti del D.P.C.M. attuativo del *Bonus* di prossima adozione con la

pubblicazione dei chiarimenti di seguito riprodotti.

I chiarimenti pubblicati sul sito web del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio che anticipano i contenuti del D.P.C.M. attuativo del Tax credit sugli investimenti pubblicitari di prossima adozione

Con [l'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96](#), è stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, **nella forma del credito d'imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali** programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Con [l'articolo 4 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#), è stato anche definito lo stanziamento delle risorse finalizzate a questa misura: **per il 2018 sono dedicati 62,5 milioni di euro, di cui:**

- 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);
- 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.

La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con l'Agenzia delle Entrate; il Regolamento è in corso di adozione.

Nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, il

Dipartimento ha deciso di pubblicare delle informazioni essenziali che seguono.

I chiarimenti che vengono illustrati qui di seguito **anticipano**, quindi, i contenuti principali del Regolamento di prossima adozione.

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta **i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo** che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

2. Misura del beneficio

Il credito d'imposta è pari al **75 per cento del valore incrementale** degli investimenti effettuati, **elevato al 90 per cento** nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e *start-up* innovative; per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal [decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; per *start-up* innovative si intendono quelle definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il **credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore** a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziare. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa **sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle**

emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d'imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

Nel caso in cui sia accertato che l'ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziare, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell'anno successivo.

3. Investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all'anno precedente.

ATTENZIONE: l'estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, ed in questo caso sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui *giornali on-line*.

In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di **testata giornalistica iscritta** presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),

numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: **televendite**, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o *chat-line* con servizi a sovrapprezzo.

Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

4. Limiti e condizioni di ammissibilità

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

L'effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

ATTENZIONE: qualora il credito d'imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l'accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. A questo fine, le attività svolte dai soggetti richiedenti il beneficio si considerano

comunque equiparate a quelle indicate dall'articolo 1, comma 53, della stessa legge n. 190.

La soluzione di ricorrere al **meccanismo delle "white list"** per la fruizione del beneficio, ove superiore alla soglia dei 150.000 euro, consentirà un decisivo snellimento della procedura di liquidazione, che diversamente sarebbe sottoposta ad una complessa verifica, presso la Banca Dati, di tutti i soggetti coinvolti nella gestione ed amministrazione delle società richiedenti. Naturalmente, l'Amministrazione effettuerà ogni dovuto controllo sull'esito delle richieste di iscrizione, come per tutti gli altri requisiti.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

5. Domanda di ammissione al beneficio

I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una "prenotazione") su apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una "finestra temporale" ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno).

La comunicazione dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'azienda (o del lavoratore autonomo);
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell'anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le

emittenti radio-televisive, i costi andranno **esposti distintamente** per le due tipologia di media;

- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell'anno precedente; (per "media analoghi" si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra; **non il singolo giornale o la singola emittente**);
- l'indicazione dell'incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto per ognuno dei due media;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell'assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti

6. Controlli

L'Agenzia delle Entrate e l'Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all'effettivo possesso dei requisiti che condizionano l'ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l'indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.

o o o o

I chiarimenti di cui sopra dovrebbero dare un quadro *abbastanza chiaro* e dettagliato di come funzionerà la misura del credito d'imposta, e dovrebbero consentire a tutti gli interessati, imprenditori e lavoratori autonomi, di assumere le loro decisioni di investimento anche nell'immediato, per il corrente anno, per poter sfruttare le risorse specificamente

messe a disposizione per gli investimenti 2017, come spiegato nelle premesse e poi al punto 3.

In ogni caso il Dipartimento è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento, che potrà essere richiesto con una semplice mail inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriaicapodie@governo.it

Naturalmente, le risposte a quesiti che abbiano un rilievo generale saranno comunque pubblicate a vantaggio di tutti i possibili interessati.

Per saperne di più:

[Tax credit sugli investimenti pubblicitari. In attesa del decreto attuativo, estensione a regime alle testate online registrate e agli enti non commerciali](#)

[Link ai testi coordinati dell'art. 4 del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148 e dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 \(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione](#)

[Link al testo del maxi emendamento approvato il 16 novembre dal Senato.](#)

In chiaro il Super

ammortamento dei beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46



Diffusa, dall'Agenzia delle entrate, la [risoluzione n. 145/E del 24 novembre 2017](#), con cui le Entrate precisano che se un bene strumentale dal **costo non superiore a 516,46 euro** viene **ammortizzato in bilancio in più esercizi**, la deduzione

extracontabile del 40%, prevista dal "*super ammortamento*", non può essere operata in un'unica soluzione ma va ripartita applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988. In tale ultima ipotesi, dal punto di vista fiscale, il contribuente:

- dedurrà, a partire dall'anno 2017 (anno di entrata in funzione del bene) e fino al 2022, le quote di ammortamento del bene ai sensi dell'articolo 102, commi 1 e 2, del TUIR, nel rispetto dell'articolo 109, comma 4, del TUIR (nel caso di specie con l'aliquota del 20%);

- dedurrà, a partire dal 2017 (anno di entrata in funzione del bene) e fino al 2021, le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (aliquota del 25%, non influenzata dal coefficiente di ammortamento civilistico).

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 145 del 24 novembre 2017](#), con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – *Super ammortamento dei beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46* – Ulteriori chiarimenti – Articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e articolo

1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

I chiarimenti Entrate-Mise

[Circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell'iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della \[L. 11/12/2016, n. 232\]\(#\) – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23 E del 26 maggio 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Regime dei minimi – Regime di vantaggio – Investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 – Determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – Maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi \(c.d. “Maxi-ammortamento”\) – Chiarimenti applicativi – Esempi di calcolo – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»](#)

Disciplina e modalità di accesso al beneficio del

Reddito di Inclusione. Diffuse le istruzioni dell'Inps



L'INPS illustra le misure di contrasto alla povertà

Con la [circolare n. 172 del 22 novembre 2017](#), l'Inps ha fornito le prime istruzioni amministrative relative al **Reddito di Inclusione**.

La nuova misura di contrasto alla povertà, introdotta dal decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, **potrà essere richiesta dal 1° dicembre 2017 e verrà erogata a partire dal 1° gennaio 2018**. Il Reddito di Inclusione ha la finalità di fornire, ai nuclei familiari in situazione di difficoltà socio-economica, un beneficio economico (erogato per il tramite di una carta prepagata emessa da Poste Italiane S.p.A.) e una presa in carico di tipo socio assistenziale, da parte dei servizi sociali comunali.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in formato cartaceo presso i comuni, eventualmente associati in ambiti, i quali provvederanno a trasmetterla all'Istituto attraverso i canali web (sito internet www.inps.it e upload) e di cooperazione applicativa.

Il nucleo richiedente dovrà soddisfare specifici requisiti di residenza e anagrafici, economici, di composizione del nucleo familiare e di compatibilità, specificamente dettagliati nella circolare e nel modello di domanda.

Il beneficio economico, riconosciuto dall'Istituto, sarà erogato per un massimo di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità di SIA percepite. Coloro che alla data del 1° dicembre 2017 stanno ancora percependo il SIA potranno presentare immediatamente domanda di ReI o decidere di presentarla al termine della percezione del SIA, senza che dalla scelta derivi alcun pregiudizio di carattere economico.

L'ammontare dell'importo è correlato al numero dei componenti il nucleo familiare, e tiene conto di eventuali trattamenti assistenziale e redditi in capo al nucleo stesso. In ogni caso, l'importo complessivo annuo non può superare quello dell'assegno sociale.

Si ricorda che, al fine della valida presentazione della domanda, occorre essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità. Il nucleo beneficiario deve essere in possesso di una attestazione ISEE valida per tutta la durata del beneficio.

Dopo il provvedimento di accoglimento della domanda da parte dell'Istituto, il comune territorialmente competente provvede a contattare il nucleo familiare, ai fini della predisposizione e sottoscrizione del progetto personalizzato, il cui rispetto è condizione per la percezione del beneficio economico.

[Link al testo della circolare INPS n. 172 del 22 novembre 2017](#)

con oggetto: REDDITO DI INCLUSIONE (ReI) – Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà – Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, recante: *«Disposizioni per l'introduzione di una misura*

Tax credit sugli investimenti pubblicitari. In attesa del decreto attuativo, estensione a regime alle testate online registrate e agli enti non commerciali

L'articolo 4, rubricato: (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo) modificato dal maxiemendamento del Senato, interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Per effetto delle modifiche, ora all'esame della Camera, il beneficio è esteso anche agli enti non commerciali ed anche a fronte di investimenti effettuati sulla stampa on line "iscritta" al Registro Stampa del Tribunale civile di competenza, e/o al ROC. Pertanto, le novità inserite nel maxiemendamento sono dunque individuabili, oltre che nell'estensione del beneficio agli enti non commerciali, anche nella "chiara" e a regime estensione agli investimenti relativi alla stampa on line.

Cndcec. Un' informativa ricorda agli Ordini territoriali della pubblicazione della Guida al Codice delle sanzioni disciplinari operativo dal 2017

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con [l'informativa n. 61/2017 del 17 novembre 2017](#), richiama l'attenzione sul documento, già inviato agli Ordini territoriali con una precedente l'Informativa (la n. 23/2017), contenente un [vademecum sul tema della disciplina e del Codice delle sanzioni disciplinari](#). L'importante strumento operativo per l'attività dei Consigli e dei Collegi di disciplina è corredato da una [utile e corposa tabella](#) che individua le sanzioni relative alla violazione di specifiche disposizioni del Codice deontologico.

Reddito di Inclusione. Pronte

le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle domande



Nelle more della pubblicazione della [Circolare INPS](#) che illustrerà le caratteristiche della misura e che conterrà anche il modulo di domanda, con [messaggio n. 4636 del 21 novembre 2017](#), l'INPS, ha

fornito le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all'Istituto delle domande da parte degli Enti preposti. Si ricorda che con il decreto legislativo n. 147 del 15 Settembre 2017, recante: *«disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà»*, emanato in attuazione della legge delega 15 marzo 2017, n. 33, contenente *“norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»*, è stato istituito, a decorrere dall'1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione (d'ora in poi ReI). Il ReI è concesso dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda presso specifici punti di accesso, individuati a livello comunale o di ambiti territoriali.

Il divieto dell'abuso del

diritto nell'IVA è applicabile indipendentemente dalle norme nazionali

La Corte Ue conferma che l'applicazione del principio del divieto di pratiche abusive è conforme ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, anche qualora tale applicazione riguardi operazioni realizzate prima della pronuncia della sentenza nella causa Halifax.

PMI e reti di impresa: aperta la procedura online per compilare la domanda Voucher per l'internazionalizzazione 2017

Al via la procedura di compilazione della domanda online per le piccole e medie imprese e le reti di impresa che intendono richiedere il Voucher per l'internazionalizzazione.

Il calcolo della quota variabile della TARI va fatto una sola volta per ogni utenza abitava

La risposta alla interrogazione parlamentare n. 5-10764 del 18 ottobre 2017 con oggetto: chiarimenti circa le modalità di calcolo della quota variabile della tariffa rifiuti (TARI).

IMU-TASI: al 18 dicembre 2017 versamento della seconda rata

Il prossimo 18 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2017.

Il versamento deve essere eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate alla data del 28 ottobre 2017 nel sito informatico www.finanze.it.

Ai fini della corretta individuazione delle aliquote applicabili per il versamento del saldo, si invita a consultare le apposite [indicazioni](#). (*Così, comunicato Mef del 16 novembre 2017*)

Link alle indicazioni per il versamento della seconda rata IMU e TASI 2017
(<http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/indicazioni-versamento-seconda-rata-IMU-TASI-2017.pdf>)

Decreto-legge “Fiscale”: il maxiemendamento che va alla Camera

Si pubblica il testo del maxiemendamento approvato il 16 novembre dal Senato. L'emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 2942, di conversione in legge del decreto-legge in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (c.d. decreto fiscale), recepisce le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio. Con l'approvazione di Palazzo Madama il Decreto-legge “Fiscale” passa alla Camera: passaggio parlamentare che si preannuncia “blindato”.

Il Decreto fiscale approvato al Senato

Dalla rottamazione bis alle esimenti delle sanzioni per gli errori nello spesometro tante la novità fiscali. Con Ok alla fiducia il provvedimento passa alla Camera.

La nuova rottamazione-bis post modifiche approvate in Commissione V Bilancio del Senato

La commissione Bilancio del Senato ha approvato una serie di emendamenti sulla cd. Rottamazione bis. Queste le novità inserite nell'articolo 1 (Estensione della definizione agevolata dei carichi) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 modificato in sede referente:

□ proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 (Emendamento. 1.3 – testo 2) il termine per il pagamento delle rate scadute nei mesi di luglio e settembre 2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme necessario per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l'anno 2017, (definizione 2016, disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016), nonché da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018. (Emendamento. 1.2 – testo 2);

□ permette alle Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018 (comma 3);

□ riapre i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione secondo le prescrizioni del decreto-legge n. 193 del 2016; permette di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio (cd. definizione agevolata 2017); riammette alla definizione agevolata 2016 i carichi precedentemente esclusi – compresi in piani di dilazione – a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute (commi da 4 a 10-sexies) (Emendamento. 1.2 -testo 2);

□ estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale (nuovo comma 11-bis) (Emendamento. 1.55 idd. 1.56, 1.57, 1.58, 1.59).

Gestione artigiani e commercianti: in arrivo gli avvisi di addebito relativi ad accertamenti fiscali notificati nel 2016

In attuazione di quanto dispone l'art. 1 del D.Lgs. n. 462/97 per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali, l'INPS comunica che sono state ultimate le attività di formazione centralizzata degli avvisi di addebito riferiti a contributi previdenziali accertati da Agenzia delle Entrate.

Rottamazione-bis: le modifiche in arrivo

La commissione Bilancio del Senato ha approvato una serie di emendamenti sulla cd. Rottamazione bis al fine di estendere la

sanatoria delle sanzioni anche a quei contribuenti che non avevano presentato l'istanza o che non avevano provveduto al pagamento del dovuto nei termini fissati. Ampliato, inoltre l'ambito temporale fino al settembre 2017.

Di seguito gli emendamenti approvati in Commissione che saranno discussi in aula partire dal 15 novembre 2017.

Errata trasmissione dello Spesometro primo semestre 2017. Senza sanzioni con invio dei dati esatti entro febbraio 2018

«1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018». Questo il testo dell'art. 1-bis., rubricato (Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute), inserito da un ammendamento approvato in commissione Bilancio al Senato.

IFRS e IAS: in Gazzetta Ufficiale Ue i regolamenti che modificano tre International Financial Reporting Standard (16, 15 e 4) e due principi contabili internazionali (12 e 7)



I provvedimenti Ue entreranno in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea (29 novembre 2017). (In *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 9 novembre 2017, n. 291 – link al sito Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea: <http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it>)

Leasing

Regolamento (UE) 2017/1986 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'*International Financial Reporting Standard* 16

Ricavi provenienti da contratti con i clienti

Regolamento (UE) 2017/1987 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'*International Financial Reporting Standard* 15

Contratti assicurativi

Regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione, del 3 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'*International Financial Reporting Standard* 4

Rilevazione di attività fiscali differite per perdite non realizzate

Regolamento (UE) 2017/1989 della Commissione, del 6 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 12

Rendiconto finanziario

Regolamento (UE) 2017/1990 della Commissione, del 6 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 7

Digitalizzazione delle PMI: fissati i termini per la richiesta del voucher fino a 10 mila euro nella misura massima del 50% del totale delle spese

Con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande del “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile in questa sezione, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l’accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

ZFU Sisma Centro Italia: nuovi chiarimenti Mise sulla determinazione dell'importo dell'agevolazione da richiedere

Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce, con la circolare n. 163472 del 7 novembre 2017, che le indicazioni per la quantificazione dell'importo dell'agevolazione da richiedere riportate nel modulo di domanda hanno lo scopo di orientare, e non di vincolare, la scelta dell'impresa, con l'obiettivo di commisurare l'agevolazione concessa alle effettive capacità della stessa impresa di beneficiarne nei periodi d'imposta previsti.

Approvata la Legge europea 2017. Modificata la disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta. Previsto un ristoro forfetario del costo delle garanzie per

ottenere i rimborsi IVA

La Camera ha approvato definitivamente la Legge europea 2017 (A.C. 4505-B). Nel provvedimento, nelle disposizioni in materia di fiscalità previste al Capo III, previste significative novità materia di IVA e l'estensione di alcune agevolazioni fiscali per le navi.

La riforma dello spettacolo è legge. Esteso l'Art Bonus e stabilizzazione dal 2018 tax credit musica



Nella giornata di mercoledì 8 novembre, la Camera ha **approvato in via definitiva** il disegno di legge **(Atto Camera: 4652)**, recante: «*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*» (già approvato dal Senato della Repubblica il 20

settembre 2017 – vedi, stampato Senato n. 2287-*bis*). Nel provvedimento prevista la concessione del credito d'imposta del 65 per cento, per tutti i settori dello spettacolo. Inoltre, rinnovato e stabilizzato il *tax credit* per la musica. In particolare, l'**articolo 5** (*Benefici e incentivi fiscali*) del DDL approvato estende il **c.d. Art-Bonus** e promuove la produzione musicale delle opere di **artisti emergenti**. Con

riferimento al primo aspetto, dispone che il **credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno** della cultura spetta *anche* per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il **sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.** A tal fine, novella l'art. 1 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014). Con riferimento al secondo aspetto, dispone che il **credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo,** riconosciuto per il triennio 2014-2016 ai sensi dell'art. 7, commi da 1° 6, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), si applica **(nuovamente) a decorrere dal 1° gennaio 2018,** al fine di promuovere la **produzione musicale delle opere di artisti emergenti.** Inoltre, novellando il comma 2 dello stesso art. 7 citato, dispone che il credito di imposta è riconosciuto anche per le **opere terze.**

Incroci volume d'affari e “vecchio” spesometro. In arrivo via Pec le comunicazioni delle anomalie riscontrate

Con il provvedimento prot. 251544 dell'8 novembre 2017 stabilite le modalità attraverso le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia

di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Nuova circolare delle Entrate sulla scissione dei pagamenti post D.L. n. 50/2017

Pronti i chiarimenti delle Entrate sulle nuove regole in materia di *split payment*. Con [circolare n. 27/E del 7 novembre 2017](#) illustrate le novità introdotte dalla manovra correttiva 2017 ([D.L. n. 50/2017](#)), che ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. Il documento interpretativo fa il punto sulla platea di soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione del pagamento. A seguito delle modifiche apportate dal citato [D.L. 50/2017](#), infatti, rientrano nell'applicazione della



L'Agenzia delle Entrate
illustra le modifiche
introdotte dal D.L. n.
50/2017 alla disciplina
dello split payment

scissione dei pagamenti nuove PA e nuove società. In particolare, per quanto riguarda le PA, la platea degli interessati corrisponde, ora, a quella dei soggetti verso cui i fornitori hanno l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico. Si tratta, quindi, di tutti gli enti iscritti all'Ipa (Indice delle pubbliche Amministrazioni), con la sola eccezione dei "Gestori di pubblici servizi". Rientrano, inoltre, nella scissione dei pagamenti tutte le società, controllate da PA centrali o locali oppure quotate e inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, indicate negli appositi elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze e reperibili al *link*

http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.50_2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi/.

Lo *split payment* dei professionisti

Spazio, inoltre, alla novità intervenuta nei confronti dei professionisti: a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017, infatti, il meccanismo della scissione dei pagamenti si

estende ai compensi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o d'imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti.

Esigibilità a due vie

L'Agenzia delle Entrate ricorda che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha introdotto la possibilità per le Pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi di anticipare l'esigibilità dell'imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto. La scelta per l'esigibilità anticipata può essere fatta in relazione a ogni fattura ricevuta/registrata. In pratica, spiega l'Agenzia, per esprimere la preferenza basterà il comportamento concludente del contribuente.

Il calendario dei versamenti

Un'altra novità illustrata dalla [circolare n. 27/E](#) riguarda le modalità con le quali pubbliche amministrazioni e società acquirenti di beni e servizi possono effettuare il versamento diretto all'Erario dell'IVA dovuta con il meccanismo della scissione dei pagamenti. Circa le modalità, **questi soggetti possono versare cumulativamente l'IVA dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile (senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo appositamente istituito)**, oppure effettuare:

- versamenti cumulativi giornalieri, in relazione all'insieme delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile giorno per giorno;
- versamenti distinti relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

In alternativa, le pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi possono far confluire l'imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della

possibilità di annotare le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nei registro delle fatture e dei corrispettivi previsti negli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972.

Nessuna correzione per gli errori da luglio al 7 novembre 2017

L'Agenzia chiarisce che i soggetti che, pur dovendo applicare lo *split payment*, hanno emesso fatture erroneamente con il regime ordinario dopo il 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione della circolare non dovranno effettuare alcuna variazione sempre che l'imposta sia stata assolta. A partire da oggi (7 novembre 2017), invece, i fornitori dovranno regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell'IVA ordinaria, o erronea indicazione della scissione dei pagamenti emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 E del 7 novembre 2017](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "*split payment*") – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Criteri per l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Adempimenti dei soggetti coinvolti – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 – Accelerazione dei rimborsi IVA per i soggetti fornitori di PA e Società soggette – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, come modificato dall'[art. 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96](#) – DM del 23/01/2015 – DM del 27/06/2017 – [DM del 13/07/2017](#)

Split payment: pubblicati gli elenchi delle società controllate e quotate soggette alle disposizioni di cui all'art. 17-ter, co 1-bis, D.P.R. 633/1972

Pubblicati, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2, del D.M. 27/06/2017, come modificato dall'articolo 1 del D.M. 13/07/2017, gli elenchi, validi per l'anno 2018, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Disponibile nel sito Senato il Ddl Legge di Bilancio 2018

Disegno di legge (Atto Senato n. 2960)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

[Link al Testo correlato AS 2960 \(TOMOII\)](#)

Manovra finanziaria 2018: il testo DDL che va al Senato



Si pubblica [ampio stralcio del testo](#) che domani (31 ottobre 2017) viene presentato al Senato per l'approvazione

Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2018

Agevolazioni:

- per gli interventi di efficienza energetica,
- per le ristrutturazioni
- per l'acquisto di mobili,
- per sistemazione del verde
- canone concordato

Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0

Velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo

Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti

Differimento disciplina IRI

Modifiche al regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Sospensione deleghe di pagamento

Misure per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici

[Link al testo “bollinato” del disegno di legge, pronto per essere presentato alla Camere](#)

Disegni di legge (Atto Senato n. 2960)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

▪ [Link al Testo correlato AS 2960 \(TOM0II\)](#)

**“Inviti” a regolarizzare
“Redditi 2013”. C'è tempo
fino al 31 dicembre per
rispondere al Fisco**

I contribuenti che in questi mesi hanno ricevuto una lettera che li informava su anomalie relative ai redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2013 hanno ancora tempo fino al 31 dicembre 2017 per correggere gli errori o fornire chiarimenti all'Agenzia, evitando così un accertamento vero e proprio.

Revisione dell'ACE: limiti temporali per l'applicazione delle nuove norme antielusive ed effetti delle proroghe sulla "preventività" degli interpelli

L'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sull'agevolazione Aiuto alla crescita economica (Ace) in seguito alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017. Con la circolare n. 26/E del 26 ottobre 2017, l'Agenzia precisa l'ambito temporale della nuova disciplina antielusiva prevista dal decreto del Mef e illustra come presentare le istanze di interpello probatorio alla luce della proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017.

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

Le istruzioni per l'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi 2016

L'articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, che, **ai fini dell'applicazione del divieto**, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2016, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno **sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2017**, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2016 come da D.P.C.M. del 26 luglio 2017, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2016. Con riferimento a tale disciplina l'Inps con **messaggio n. 4189 del 25 ottobre 2017** fornisce i chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2016. Di seguito il [link](#) al testo del [Msg Inps n. 4189 del 25 ottobre 2017](#).

[Messaggio INPS n. 4189 del 25 ottobre 2017](#), con oggetto: PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo – Divieto – Dichiarazione reddituale – Dichiarazione RED, per comunicare

all'ente erogante la prestazione previdenziale l'eventuale percezione di ulteriori redditi – Casi di esclusione, cumulabilità dei redditi e soggetti obbligati – Art. 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503

Pronti i moduli per la “Rottamazione bis”

Entra nel vivo la definizione agevolata 2017, la cosiddetta rottamazione delle cartelle e degli avvisi, prevista dal D.L. 148/2017. Sul portale istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile il modello per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi di quest'anno e il modello destinato a quei contribuenti ai quali era stata rigettata l'adesione alla definizione agevolata (D.L. 193/2016), perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, e intendono presentare una nuova domanda di adesione. Il decreto legge 148/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242/2017, consente inoltre ai contribuenti che hanno aderito alla 'prima definizione agevolata', ma non hanno pagato la prima (o unica) rata di luglio né quella prevista a settembre 2017, di mettersi in regola entro il prossimo 30 novembre per essere riammessi ai benefici previsti dalla definizione agevolata.